

Statuto della Cassa dei Medici società cooperativa

Versione del 26.10.2010

Contenuto

1	Nome e sede			
	§ 1	Pagina 3		
2	Scopo			
	§ § 2-3	Pagina 3		
3	Capitale sociale			
	§ 4	Pagina 3		
4	Soci			
	§ § 5–10	Pagina 4		
5	Organizzazione			
	§ § 11 – 19	Pagina 5-6		
6	Impiego dell'avanzo netto			
	§ 20	Pagina 6		
7	Notifiche			
	§ 21	Pagina 6-7		

1 Nome e sede

§ 1 Sotto il nome Ärztekasse Genossenschaft, Caisse des Médecins société coopérative, Cassa dei Medici società cooperativa sussiste, con sede in Urdorf, una società cooperativa ai sensi degli art. 828 ss CO. Possono essere costituite delle succursali.

La «Cassa dei Medici società cooperativa» è qui di seguito indicata come Cassa dei Medici.

2 Scopo

§ 2 La Cassa dei Medici sostiene i propri soci nella costituzione nonché conduzione delle loro attività e offre a loro come pure in parte anche a terzi la possibilità di affidare all'esterno lo svolgimento di determinati compiti.

La Cassa dei Medici può svolgere per sé stessa, per conto dei propri soci o per conto terzi transazioni che attengono direttamente oppure anche indirettamente al perseguimento del proprio scopo. Essa può in particolare acquistare, vendere o impegnare immobili come pure prendere o concedere crediti.

Essa può affidare l'esecuzione ad altre istituzioni, partecipare a tali istituzioni e contrarre rapporti di partenariato.

La Cassa dei Medici può costituire succursali in Svizzera e all'estero.

§ 3 Le condizioni generali emanate dal Consiglio d'amministrazione determinano nel dettaglio gli ambiti di attività della Cassa dei Medici e le condizioni alle quali vengono erogate le prestazioni della cooperativa.

3 Capitale sociale

§ 4 Viene creato un capitale sociale tramite l'emissione di certificati di quota da CHF 1'000.– ciascuno.

4 Soci

§ 5

Possono essere ammessi quali soci della Cassa dei Medici medici come pure persone appartenenti alle professioni mediche universitarie che

- a) sono in possesso dell'autorizzazione al libero esercizio,
- b) esercitano attivamente la professione e
- c) stipulano con la Cassa dei Medici un contratto di prestazione.

In presenza di condizioni analoghe a quelle di cui al precedente cpv. 1 lett. da a) a c) possono inoltre essere ammessi quali soci della Cassa dei Medici:

- a) dipendenti come pure persone appartenenti a professioni mediche universitarie che agiscono su disposizione dei medici;
- b) persone appartenenti ad altre professioni mediche riconosciute dalla legge;
- c) organizzazioni professionali delle suddette professioni;
- d) ospedali e altre istituzioni delle cure stazionarie;
- e) organizzazioni pratiche in forma di persone giuridiche che siano costituite da persone appartenenti alle professioni mediche universitarie.

§ 6

Ogni socio è obbligato ad acquistare almeno un certificato di quota di CHF 1'000.– e a versarne il controvalore. Ogni socio può sottoscrivere fino a un massimo di 20 certificati di quota, ritenuto che la Cassa dei Medici può limitarne in via generale il numero per i nuovi soci. Di una tale limitazione decide il Consiglio d'amministrazione in maniera definitiva.

Il certificato di quota attesta la qualità di socio.

§ 7

La sottoscrizione di un certificato di quota ha valore di dichiarazione d'ingresso. Della ammissione decide il Consiglio d'amministrazione in maniera definitiva. Un rifiuto può anche rimanere immotivato.

§ 8

La qualità di socio cessa:

- a) a seguito di recesso scritto da parte del socio. Tale recesso ha effetto per la fine di ogni mese. Vale un periodo di preavviso di un mese;
- b) a seguito di decesso;
- c) a seguito di scioglimento di una persona giuridica;
- d) a seguito del venir meno di una delle condizioni di ammissione di cui al precedente § 5;
- e) a seguito di esclusione per giusta causa.

Nell'eventualità di divergenze, nei casi da a) a d) di cui al capoverso precedente decide il Consiglio d'amministrazione in maniera definitiva.

§ 9

I soci uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio della cooperativa. In caso di uscita ai sensi del § 8 cpv. 1 lett. a) o b) del presente statuto il socio rispettivamente i suoi eredi hanno diritto al riversamento del certificato di quota.

§ 10

I soci non sono tenuti a erogare ulteriori prestazioni in denaro, fatta eccezione per le contropartite per prestazioni ricevute stabilite nelle condizioni generali oppure per contratto.

Per gli impegni della Cassa dei Medici risponde esclusivamente il patrimonio della cooperativa.

5 Organizzazione

§ 11 Organi della cooperativa sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) l'Ufficio di revisione.

§ 12 I. Assemblea generale

All'Assemblea generale spettano quale organo supremo della Cassa dei Medici società cooperativa i poteri previsti dalla legge. Essa stabilisce in particolare della ripartizione dell'eventuale avanzo netto, ritenute le limitazioni di legge (art. 859 cpv. 3 e art. 860 CO).

Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Consiglio d'amministrazione. Assemblee straordinarie possono aver luogo secondo le disposizioni di legge.

§ 13 Le convocazioni alle Assemblee generali avvengono almeno 10 giorni prima del giorno dell'Assemblea. Esse indicano le trattande.

§ 14 Salvo contraria disposizione della legge, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti emessi.

Ogni socio ha un voto indipendentemente dal numero di certificati di quota sottoscritti. È ammessa la rappresentanza da parte di un altro socio. Un rappresentante non può però rappresentare più di un socio.

§ 15 II. Votazione per corrispondenza

Nel caso in cui la Cassa dei Medici società cooperativa viene a contare più di 300 soci, l'Assemblea generale può essere sostituita da una votazione per corrispondenza.

§ 16 III. Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione conta un minimo di 5 e un massimo di 15 membri, che per la maggior parte devono essere o soci o rappresentanti di soci.

§ 17 Il Consiglio d'amministrazione si organizza autonomamente fatta eccezione per il Presidente, che viene nominato dall'Assemblea generale.

La carica dura 3 anni. È ammessa la rielezione.

§ 18

Il Consiglio d'amministrazione conduce gli affari della cooperativa. Esso può delegare una parte dei propri obblighi e dei propri poteri a uno o più comitati. Esso designa per il resto le persone a cui viene affidata la conduzione degli affari o porzioni della stessa, indicando al contempo l'eventuale potere di rappresentanza e le modalità di firma. Queste persone possono anche non essere membri del Consiglio. Il Consiglio ne sorveglia l'attività.

Il Consiglio d'amministrazione decide dell'esclusione di un socio. È riservato il ricorso all'Assemblea generale.

§ 19 IV. Ufficio di revisione

L'Assemblea generale designa uno o più revisori a comporre l'Ufficio di revisione. Quale Ufficio di revisione possono essere designate anche società commerciali o società cooperative.

La carica dura 1 anno. È ammessa la rielezione.

6 Impiego dell'avanzo netto

§ 20

Un eventuale avanzo netto derivante dall'esercizio della cooperativa può, dopo attribuzione delle riserve operativamente necessarie e di quelle previste dalla legge, venir distribuito secondo l'utilizzo delle infrastrutture della cooperativa da parte di ogni singolo socio come pure utilizzato per gli interessi sul capitale nell'ambito dei disposti dell'art. 859 cpv. 3 CO.

7 Notifiche

§ 21

Tutte le pubblicazioni della Cassa dei medici ai propri soci e in particolare le convocazioni per l'Assemblea generale e il voto per corrispondenza vengono effettuate tramite lettera semplice oppure e-mail all'ultimo indirizzo noto dei soci.

Le pubblicazioni di legge avvengono tramite il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

Gli statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano. In caso di contraddizioni fa fede la versione tedesca.

1973	Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea generale del 3 novembre 1973.	II Presidente: Dr. Felix Fierz	Il Delegato: Dr. Martin Howald
1976	I §§ 2 e 20 del presente statuto sono stati modificati dall'Assemblea generale del 26 giugno 1976.	II Presidente: Dr. Niklaus Hasler	II Delegato: Dr. Martin Howald
1991	I §§ 8 lett. a) e 9 del presente statuto sono stati modificati in votazione per corrispondenza nell'agosto del 1991.	II Presidente: Dr. Guido Probst	II Direttore Generale: Robert Brönnimann
1992	II § 19 del presente statuto è stato modificato dall'Assemblea generale del 17 settembre 1992.	II Presidente: Dr. Guido Probst	Il Direttore Esecutivo: Anton Prantl
1997	I §§ 3, 5, 7, 8, 11 lett. b), 12 cpv. 2, titolo prima del § 16, §§ 16, 17 cpv. 1 non-ché 18 cpv. 1 e 2 del presente statuto sono stati modificati in votazione per corrispondenza nell'agosto del 1997.	II Presidente: Dr. Guido Probst	Il Direttore Esecutivo: Anton Prantl
2007	I §§ 1 e 19 del presente statuto sono stati modificati in votazione per corrispondenza nel settembre del 2007.	II Presidente: Dr. Joachim Henggeler	Il Direttore Esecutivo: Anton Prantl
2009	I §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 21 del presente statuto sono stati modificati in votazione per corrispondenza nel settembre del 2009.	II Presidente: Dr. Joachim Henggeler	Il Presidente della Direzione: Anton Prantl

